



Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar

Modifica del 4 marzo 2022

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca,
visto l'articolo 16 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi,
ordina:

I

L'allegato ¹² dell'ordinanza del 17 ottobre 2018³ che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar è modificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 7 marzo 2022 alle ore 18.00⁴.

4 marzo 2022

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

¹ RS **946.231**

² Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

³ RS **946.231.157.5**

⁴ Pubblicazione urgente del 7 marzo 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

